**ALLEGATO 3 - COSTI AMMISSIBILI**

 Estratto dal **“*Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020”***

Sommario

[**Premessa** 3](#_Toc59033526)

[**Principi e requisiti di ammissibilità** 3](#_Toc59033527)

[**SPESE AMMISSIBILI** 5](#_Toc59033528)

[**Costi del personale** 6](#_Toc59033529)

[**Costi per i partecipanti** 8](#_Toc59033530)

[**Acquisto di beni** 9](#_Toc59033531)

[**Noleggio e locazione di beni** 10](#_Toc59033532)

[**Contributi in natura** 10](#_Toc59033533)

[**Garanzie** 11](#_Toc59033534)

[**Spese legali e Spese bancarie** 12](#_Toc59033535)

[**Spese di natura fiscale** 12](#_Toc59033536)

[Regime IVA per le operazioni cofinanziate dal FSE 12](#_Toc59033537)

[Irap 14](#_Toc59033538)

[Altri oneri, imposte e tasse 15](#_Toc59033539)

[Ritenuta del 4% a titolo di acconto (art. 28 DPR 600/73) 16](#_Toc59033540)

# **Premessa**

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi SIE demanda agli Stati Membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento generale e dai Regolamenti specifici per Fondo, la determinazione delle norme in materia di ammissibilità delle spese (art. 65.1).

Al fine di adempiere alle disposizioni regolamentari, l’Italia si è dotata anche per il ciclo di programmazione 2014-2020 di una specifica Norma nazionale sull’ammissibilità delle spese attraverso l’emanazione del relativo **Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018** ([Gazzetta Ufficiale](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/3/26/18G00048/sg) - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/3/26/18G00048/sg).

In considerazione del carattere generale della Norma in materia di ammissibilità della spesa, le Amministrazioni responsabili del Fondo Sociale Europeo hanno convenuto sull’importanza di definire congiuntamente gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità e all’ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate con risorse pubbliche e rientranti nell’ambito di intervento del FSE.

In analogia con quanto avvenuto nel precedente periodo, è stato convenuto anche per questo ciclo di programmazione di dotarsi del ***“Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020”.***

# **Principi e requisiti di ammissibilità**

A livello europeo per quanto riguarda l’ammissibilità della spesa, si fa prioritariamente riferimento a quanto previsto dal:

 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, dall’art. 65 e 69 (RDC);

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 e, in particolare, dall’art. 13 paragrafo 4 (RFSE);

- Regolamento (UE) n. 1046/2018 (RF).

Pertanto, dai principali Regolamenti dell’Unione europea (Regolamento Disposizioni Comuni, Regolamento FSE e Regolamento Finanziario, d’ora in avanti RDC, RFSE e RF) e dalla norma generale sull’ammissibilità della spesa (DPR n.22 del 05.02.2108) è possibile desumere i principi generali relativi alla selezione, attuazione e controllo delle operazioni, nonché i requisiti delle spese, indipendentemente dal fatto che i rimborsi avvengano sulla base di costi effettivamente sostenuti dal beneficiario o utilizzando opzioni di costo semplificate.

1. L’operazione assume la forma di un contratto oppure una delle forme di sostegno di cui all’art. 66 del RDC, ovvero sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile, strumenti finanziari o ad una combinazione delle stesse.
2. L’operazione è pertinente agli scopi del FSE di cui all’art. 2 del RFSE, al campo di applicazione di cui all’art. 3 del RFSE e agli obiettivi specifici del PO di riferimento (art. 125 par. 3. lett. b). Tuttavia è possibile che parte di un’operazione finanziata con il FSE sostenga, in modo complementare, anche attività ammissibili al campo di intervento del FESR, secondo le norme ad esso applicabili, fino al 10% di ciascun asse di riferimento e alle condizioni previste all’art. 98 del RDC.
3. L’operazione è conforme alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale e regionale (il "diritto applicabile") che attua direttamente o indirettamente tali norme (Considerando n. 12 e art. 6 RDC), ovvero rispetta le norme e le politiche dell'UE, in particolare gli appalti pubblici, l’ambiente, le pari opportunità, gli aiuti di stato, l’informazione e pubblicità. L’operazione è individuata conformemente alle procedure, metodologie e criteri di selezione approvati nell’ambito del Comitato di Sorveglianza (art. 125 par. 3 lett. a) ed è coerente con i dispositivi dell’AdG/OI che specificano le condizioni per il sostegno. È inoltre necessario rispettare il principio di sana gestione finanziaria (art. 4 RDC), vale a dire i principi di economicità, efficienza ed efficacia, così come definiti agli articoli 33, 36, paragrafo 1 e 61 del RF.
4. L’operazione è ubicata nell’area coperta dal programma operativo; a tal proposito il principio generale affermato dall’art. 70 del RDC è che le operazioni devono di norma essere situate nella zona geografica, o categoria di regioni (nel caso di FESR e FSE), da cui il finanziamento si origina.

Inoltre si ricorda che “le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l’intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all’interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.”

Il Regolamento FSE pone delle deroghe al principio generale. In particolare, come previsto dall’art. 13, par. 2, l’operazione finanziata può svolgersi anche al di fuori dell’ambito di applicazione del programma purché sia svolta all’interno dell’Unione, generi comunque un beneficio per la zona di programma e siano rispettati gli obblighi e le responsabilità delle autorità del programma medesimo oppure siano previsti accordi con le analoghe autorità degli Stati membri ove è attuata l’operazione.

Nel caso in cui l’operazione si svolga fuori dall’area del programma, dal combinato disposto del regolamento generale e del regolamento FSE deve intendersi che la vera discriminante circa la territorialità per una operazione sostenuta dal FSE è che la stessa apporti un beneficio all’area del programma, vale a dire nei confronti di destinatari individuali residenti/domiciliati nell’area o comunque con una ricaduta occupazionale attesa nell’area stessa.

Inoltre, qualora l’operazione sostenuta fuori dall’area del programma apporti un beneficio oggettivo e quantificabile anche all’area del programma in cui è attuata, l’imputazione delle spese, proporzionata e basata su criteri oggettivi, non potrà che essere definita sulla base di un accordo tra le autorità dei programmi coinvolti. In assenza dell’accordo non saranno individuabili i benefici ed i criteri oggettivi e le spese saranno tutte a carico del programma che finanzia l’operazione.

Come previsto poi all’art. 13 par. 3 RFSE, le operazioni, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono generare spese anche al di fuori del territorio dell’Unione, nel limite del 3% della dotazione del FSE comprensiva anche di AT, purché riguardanti gli obiettivi tematici di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) “promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” oppure lettera c) “investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”. In questi casi il Comitato di sorveglianza deve dare il proprio consenso. Non è ammissibile la spesa per operazioni relative all’AT, nonché quella relative alle operazioni dell’asse capacità istituzionale e dell’asse inclusione sociale, sostenuta fuori dal territorio dell’UE.

1. La spesa o l’attività si riferisce temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento del PO. Nel caso di operazioni a costi reali, la spesa dell’operazione deve cioè essere stata sostenuta tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Nel caso di operazioni attuate esclusivamente a costi semplificati, sono le attività realizzate dal beneficiario che devono svolgersi nel periodo di ammissibilità compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

Se il PO è modificato nel corso del tempo, le relative spese sono ammissibili dal momento in cui l’AdG presenta la richiesta di modifica alla CE, nei casi in cui questa vada ad incidere sulle parti oggetto di Decisione del PO. Nei casi in cui invece siano modificati elementi del PO non contemplati nella decisione di approvazione della CE, le relative spese sono ammissibili a decorrere dalla data del provvedimento di adozione della modifica da parte dell’Autorità di gestione o da una data successiva in esso indicata (art. 65.9 RDC).

1. L’operazione avviata prima della presentazione di una domanda di finanziamento da parte del beneficiario all’AdG/OI è ammissibile, purché l’operazione non sia completamente attuata (o materialmente portata a termine) prima di tale data, indipendentemente dal fatto che i relativi costi siano stati sostenuti e già pagati dal beneficiario, fermo restando il rispetto delle norme in materia di pubblicità.
2. Salvo i casi specifici relativi agli atti delegati, per essere inseriti in una domanda di pagamento, ai sensi dell’art. 131 del RDC, gli importi devono essere riferiti a “spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate”. Per considerare una spesa come “sostenuta e pagata” è necessaria l’esibizione da parte del beneficiario di idonea documentazione giustificativa:
* per le operazioni rimborsate a costi reali, ossia a costi effettivamente sostenuti e pagati, la prova è fornita da documenti contabili comprovanti la spesa, ossia fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata. Con riferimento ai pagamenti, per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ossia assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento. Le AdG possono prevedere livelli di soglia per il trasferimento di denaro contante inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente.

La spesa riconosciuta al beneficiario, nei casi in cui l’operazione durante la sua attuazione generi un’entrata netta non considerata al momento dell’approvazione, è ridotta dell’importo corrispondente.

# **SPESE AMMISSIBILI**

Le spese riferite ad un’operazione sono ammissibili al finanziamento del FSE quando non rientrano tra i **costi non ammissibili** elencati dai Regolamenti europei e dalla Norma nazionale di ammissibilità della spesa (DPR n. 22 del 05/02/2018).

Ai sensi dell’articolo 69 par.3 del RDC, in combinato disposto con l’art. 13 par.4 del RFSE, non sono ammissibili al FSE i seguenti costi:

1. gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
2. l’acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
3. l’imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 commi 1 e 2 della Norma nazionale, non sono ammissibili:

* i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
* i deprezzamenti e le passività;
* gli interessi di mora;
* le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Salvo tali spese esplicitamente inammissibili, pertanto, anche con riferimento a quanto previsto all’art. 11 della Norma generale, *“sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa e approvate dall’Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell’operazione medesima”.*

# **Costi del personale**

I costi per il personale sono i costiper le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione di servizi, nelle diverse fasi di un’operazione.

Con attenzione all’opzione di semplificazione di cui all’art. 68 b), dell’art. 68bis.1 e art. 68ter RDC, per “costi diretti di personale” possono intendersi i costi relativi sia al “personale interno” che al “personale esterno” direttamente impiegato nella realizzazione dell’intervento. Così ad esempio, con riferimento alla fase di Pubblicizzazione e promozione dell’operazione, potrebbe essere imputato il costo di un dipendente del beneficiario, di un consulente esterno oppure del dipendente di una società a cui è stato affidato il servizio. In tale ultimo caso, ossia nel caso di contratti di prestazione di servizi, la fattura emessa dal terzo dovrà però identificare chiaramente il costo del personale per poter definire l*’importo base* su cui calcolare il tasso forfettario.

Eventuali specificità sono definite dall’AdG nei propri dispositivi.

I costi per il personale ammissibili al FSE comprendono le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità ecc.) incluse le retribuzioni in natura (come le prestazioni di welfare aziendale, i buoni-pasto), in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all’operazione. Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali a carico dei lavora­tori. Rientrano nel costo del personale gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri differiti che incombono sul datore di lavoro.

Ad esempio, per il personale dipendente, il costoammissibile al FSE sarà di norma la retribuzione lorda (relativa alle ore di impegno nell'operazione cofinanziata) calcolata a partire dal **costo annuo lordo**[[1]](#footnote-1) che, fermo restando quanto ciascuna AdG definirà nei propri dispositivi, può essere composto in linea con quanto previsto dai contratti di riferimento**,** dalle seguenti voci:

*1. Voci retributive*

* Somma delle 12 retribuzioni mensili lorde (verificabili dalle buste paga);
* Tredicesima mensilità (verificabile dalla busta paga);
* Eventuale quattordicesima mensilità e ulteriori (dipende dal contratto - verificabile dalla busta paga);
* Eventuali maggiorazioni legate ai turni;
* Importi relativi a competenze di anni precedenti (arretrati) derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento dell’attività progettuale oggetto di verifica;
* Le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga come indennità di funzione, indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, incentivi all’esodo, incentivi “ad personam”, di produttività (comunque denominati) effettivamente percepiti nel corso dell’anno;
* Quota di TFR annuo maturato

*2. Oneri sociali e previdenziali*

* Contributi previdenziali a carico azienda (ed es. INPS)
* Fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri)
* Eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa.
* Assicurazione contro gli infortuni (INAIL)
* Altri costi sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di formazione e addestramento.

Tutte le voci sopraindicate rientrano tra i costi diretti del personale.

Le altre spese comunque sostenute dal datore di lavoro per i lavoratori, quali ad esempio quelle per le assunzioni (importi versati alle agenzie di assunzione, spese per annunci di lavoro, ecc.) o gli indumenti da lavoro forniti, ecc., non costituiscono costi del personale, ma sono indicati, al pari dei costi delle missioni di lavoro, in una voce a parte.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere, di norma, rapportato all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del progetto. Possono tuttavia verificarsi dei casi nei quali l’imputazione del costo del personale sulla base delle ore lavorate non è possibile o non è necessaria, come ad esempio nel caso previsto dall’art. 68 bis paragrafo 5.[[2]](#footnote-2)

La tariffa oraria del personale dipendente coinvolto nelle attività progettuali viene di norma espressa in termini di **costo medio orario** del lavoro che sarà quello derivante dal **costo annuo lordo** **diviso** per il **numero di ore previste o desumibili dal CCNL**.

In alternativa, a norma di quanto previsto dai parr.2 e 3 dell’art. 68 bis del RDC, la tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1.720 ore il più recente e documentabile costo annuo lordo per le persone che lavorano a tempo pieno o per la quota proporzionale corrispondente per le persone che lavorano a tempo parziale.[[3]](#footnote-3) Tale valore infatti è considerato dalla CE come un “tempo lavorativo” annuo standard, che non deve essere giustificato.

**Personale titolare di cariche sociali: conferimento incarichi**

Possono rientrare tra i costi ammissibili del personale anche i costi dei titolari di cariche sociali, ossia dei soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile e dagli statuti societari, sono nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo dell’attività della società (presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.).

Tali soggetti sono oggettivamente impegnati in ragione della loro specifica funzione nell’attività progettuale in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali e di rappresentanza dell’ente. Il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza, né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell’ambito dell’operazione cofinanziata).

I titolari di cariche sociali possono essere impegnati anche in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell’attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, ecc.

In questi casi è necessario un incarico - relativo ad una specifica funzione - che rispetti le seguenti condizioni: sia preventivamente autorizzato dall’AdG e/o OI e/o Partner Istituzionali, se previsto dai singoli dispositivi attuativi o comunque previsto nel progetto approvato e/o

1. sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
2. sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all’azione finanziata;
3. precisi la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati dall’AdG in relazione alla tipologia dell’attività svolta e venga comunque determinato secondo principi di sana gestione finanziaria delle risorse, attraverso un’attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato.

Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato o parasubordinato, il costo imputato è quello risultante dalla busta paga rapportato alle effettive ore di impegno nelle attività progettuali.

Qualora la carica sociale venga assunta nel corso dell’attuazione del progetto, sarà necessario formulare un’apposita richiesta di autorizzazione all’AdG/OI, comprovando il rispetto dei requisiti sopra elencati.

Le AdG possono individuare specifiche disposizioni a fronte di forme d’impresa in cui non vi siano cariche sociali in senso stretto (ad es. ditta individuale, ditta familiare, società di persone, ecc.), atte a garantire la separazione tra chi affida e chi riceve l’incarico.

# **Costi per i partecipanti**

I costi per i partecipanti sono i costi sostenuti per i soggetti, persone fisiche, che beneficiano direttamente di un intervento del FSE. In linea generale, il costo del partecipante è commisurato alla partecipazione all’operazione finanziata.

In relazione al tipo di intervento le spese ammissibili possono essere rappresentate da (a titolo non esaustivo):

* indennità di frequenza o di partecipazione alle attività
* mancato reddito dei partecipanti occupati/imprenditori/lavoratori autonomi (rilevanti costi diretti della formazione aziendale)
* assicurazioni
* viaggi, vitto e alloggio

Si richiama che, nei casi di aiuti all’assunzione e all’occupazione concessi in regime di esenzione, i costi ammissibili dei partecipanti (ovvero dei destinatari che beneficiano dell’assunzione) corrispondono ai costi salariali, così come definiti all’art. 2, punto 31 del Regolamento 651/2014: il «**costo salariale**» comprende la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito. Sono pertanto esclusi i costi relativi agli oneri volontari che incombono sul datore di lavoro.

L’AdG potrà pertanto prevedere nei propri dispositivi di attuazione il riconoscimento di spese connesse alla partecipazione degli individui ai percorsi finanziati, in ragione della natura e della durata di tali percorsi e della tipologia di destinatari[[4]](#footnote-4).

Ad esempio, in coerenza con quanto previsto dalla Norma nazionale di ammissibilità (art. 12 Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell’occupazione) e allo scopo di stimolare la partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro da parte di disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione, l’AdG potrebbe prevedere il riconoscimento di un’indennità oraria per le ore di effettiva partecipazione all’intervento di politica attiva, la cui misura sarà stabilita dall’AdG.[[5]](#footnote-5)

# **Acquisto di beni**

Ai sensi dell’art. 13 par. 4 del RFSE, non sono ammissibili al finanziamento del FSE le spese relative all’acquisto di infrastrutture, di terreni e di beni immobili.

Ne consegue pertanto che nella programmazione 2014-2020, è ammissibile la spesa relativa all’acquisizione di tutti gli altri beni non espressamente oggetto di divieto, in particolare - ai fini della loro rilevanza per il FSE - dei beni mobili, variamente classificati, quali: automezzi e altri mezzi di trasporto; macchinari; mobili e arredi; materiale bibliografico in formato cartaceo e informatico quali libri e riviste; strumentazione tecnica quali pc e attrezzature in genere (siano esse informatiche, tecniche e scientifiche) comunque non infrastrutturali; equipaggiamento e vestiario, opere dell’ingegno, titoli e partecipazioni, ecc.).

È inoltre ammissibile l’acquisto di beni usati. Infatti, a norma di quanto previsto dall’art. 16 della Norma nazionale di ammissibilità della spesa, si può acquisire materiale usato, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

* il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
* il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
* le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell’operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Oltre all’acquisto, costituisce spesa ammissibile al contributo del FSE, l’ammortamento dei beni (sia nuovi sia usati), alle condizioni disciplinate dall’art. 69 par. 2 del RDC ~~e~~ richiamate dall’art. 6 della Norma nazionale di ammissibilità, ossia quando:

a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;

b) l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture, per i costi ammissibili rimborsati nella forma di cui all’art. 67 par. 1 del RDC;

c) il costo di ammortamento è direttamente riferito al periodo di sostegno dell’operazione;

d) all’acquisto del bene ammortizzato non ha contribuito una sovvenzione pubblica.

Pertanto, il FSE non può finanziare contemporaneamente l’acquisto di beni (nuovi o usati) e il relativo ammortamento. Ad ogni modo, qualora il contributo pubblico di cui ha beneficiato il bene usato o il bene ammortizzato non copra il costo complessivo dello stesso, è ammissibile l’utilizzo del FSE per il valore residuo.

In caso di utilizzo di costi semplificati, l’importo di cui al punto 5) non deve essere giustificato, né vanno verificate le altre condizioni di ammissibilità dell’ammortamento (Nota EGESIF\_14-0017).

In base all’art. 102, comma 5 del TUIR, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516.46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Pertanto, il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività finanziata.

È facoltà dell’AdG definire nei propri dispositivi di attuazione, ad esempio in funzione della tipologia di intervento:

* i limiti all’acquisto di categorie di beni, anche in relazione a eventuali tetti di importo ammissibile;
* l’ammissibilità dell’ammortamento di un bene acquistato anziché il relativo costo di acquisto.

# **Noleggio e locazione di beni**

Oltre all’acquisto, sono ammissibili le spese per il noleggio o la locazione di tutti i beni (compresi quelli non eleggibili ai sensi dell’art. 13, comma 4 del Regolamento n. 1304/2013).

Con particolare riferimento alla **locazione finanziaria (leasing finanziario**), si rimanda alle disposizioni previste all’art. 19 della Norma nazionale di ammissibilità della spesa, che individuano le specifiche condizioni di ammissibilità sia nel caso in cui il beneficiario del sostegno FSE sia il concedente, sia nel caso in cui il beneficiario sia l’utilizzatore.

# **Contributi in natura**

Ai sensi dell’art. 69 par. 1 RDC e come richiamato nell’art. 5 della Norma generale per l’ammissibilità della spesa di cui al DPR n.22 del 05/02/2018, i contributi in natura - sotto forma di forniture di opere, beni (ivi compresi terreni e immobili) e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato dalla relativa documentazione - sono ammissibili se lo prevedono le norme in materia di ammissibilità dei Fondi SIE e del programma e purché:

* al termine dell’operazione, il sostegno pubblico non superi il totale delle spese ammissibili al netto dei contributi in natura; il contributo in natura, perciò, è ammissibile a titolo di cofinanziamento del beneficiario (pubblico o privato)
* il valore dei contributi in natura non supera i costi di mercato
* il valore e la fornitura dei contributi sono valutati e verificati in modo indipendente (ad esempio, attraverso dei calcoli oggettivi o mediante perizie di professionisti indipendenti)
* nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a un euro;
* nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

I contributi in natura sono definibili, quindi, come contributi apportati da un beneficiario alla realizzazione di un’operazione per i quali non sussistono pagamenti, ovvero movimentazioni di denaro in funzione dell’operazione finanziata. Dal momento che la spesa di un’operazione che riceve il sostegno del FSE, per essere ammissibile, deve essere sostenuta dal beneficiario e pagata, il RDC ha introdotto una norma specifica che, derogando a tale requisito generale della spesa, rende ammissibili, i contributi in natura, alle condizioni dettate dall’art. 69.

Tali contributi concorrono pertanto al totale delle spese ammissibili di un’operazione ma non possono essere ricompresi nella quota di sostegno pubblico (ovvero quota FSE + quota di rispettivo cofinanziamento nazionale), rientrando quindi unicamente nella quota di cofinanziamento apportato dal beneficiario (pubblico o privato a seconda della natura del beneficiario).

Per quanto riguarda il FSE, va inoltre segnalato il dettato normativo specifico previsto all’art. 13 par.5 RFSE, che introduce una deroga, secondo cui “*i contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un’operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi*”.

L’ammissibilità delle indennità e retribuzioni versate da un terzo a favore dei partecipanti era già prevista dal Regolamento 1081/2006, ma l’attuale RFSE le qualifica come contributi in natura (perché di fatto si tratta di spese sostenute e pagate da un terzo e non dal beneficiario). Ad ogni modo, tali contributi in natura sono ammissibili al contributo del FSE.

Invece, i contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell’ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Va infine ricordato che, in caso di applicazione di costi semplificati, le categorie di costo che comprendono eventualmente i contributi in natura (così come gli ammortamenti) non vanno giustificate. I contributi in natura, così come definiti all’art. 69 RDC, possono essere presi in conto per calcolare il valore delle diverse opzioni di semplificazione (tassi, UCS o somme forfettarie) e non è necessario verificare l’esistenza di tali contributi, ovvero non occorre verificare il rispetto delle condizioni poste all’art. 69 RDC.

Inoltre, anche le indennità e le retribuzioni versate da terzi, a norma dell’art.13 par.5 RFSE, possono essere oggetto di opzioni di semplificazione ed essere rimborsate su tali basi[[6]](#footnote-6).

# **Garanzie**

Ai sensi dell’art. 15 co.7 della Norma generale per l’ammissibilità della spesa di cui al DPR n.22 del 05/02/2018 “*le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione*”.

L’obbligo per le AdG di dover richiedere garanzie sulle somme, almeno per quelle versate a soggetti privati a titolo di anticipo e limitatamente alla copertura della quota del Fondo di Rotazione, discende dal quadro normativo disegnato dalla Legge di stabilità 2016, con cui è stato tra l’altro abrogato l’art. 56 della L. 6 febbraio 1996, n. 52, che disciplinava la materia in precedenza.

Infatti, il comma 802 della Legge finanziaria 28 dicembre 2015, n. 208 (in vigore dal 1º gennaio 2016 ex co. 999), stabilisce che “*Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall’Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell’articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è abrogato*”.

Il citato art. 131 RDC fa riferimento in realtà agli anticipi relativi agli aiuti di Stato che lo Stato Membro voglia includere in una domanda di pagamento alla Commissione europea, prevedendo che tali anticipi siano “*soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque istituto finanziario stabilito in uno Stato membro*” o siano “*coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato Membro*”.

Ciò nonostante, il combinato disposto del comma 802 con la previsione regolamentare non sembra porsi come un superamento dell’obbligo di prestare garanzia per chi riceva anticipi e lascia ritenere che la norma nazionale lo richiami nell’accezione più ampia, in continuità quindi con la previsione precedente.

La principale novità introdotta dal nuovo dettato normativo consiste pertanto nella maggiore flessibilità che hanno i soggetti privati qualora debbano ricorrere alla garanzia fideiussoria, dal momento che, per effetto dell’abrogazione della precedente normativa, tale garanzia non dovrà essere più redatta in conformità allo schema ex Decreto del Ministero del Tesoro n. 96 del 22 aprile 1997.

Di conseguenza, la forma, i contenuti e le condizioni delle garanzie non sono più stabiliti in termini prescrittivi, ma semmai rimessi a puntuali indicazioni nazionali o che le AdG possono dettare.

Le garanzie di cui al comma 7 dell’art. 15, DPR n.22/2018 sopra menzionato comprendono anche la delegazione di pagamento di cui all’art. 206 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che può essere prestata anche da ente pubblico diverso da quello soggetto all’applicazione del medesimo Decreto ai sensi dell’art. 2 del Decreto n.267/2000, qualora sia consentito in base al specifico regolamento.

In ogni caso, le spese per le garanzie richieste a copertura di finanziamenti di interventi cofinanziati nell’ambito dei PO FSE, sono ammissibili.

# **Spese legali e Spese bancarie**

A norma di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 15 del DPR n.22 del 05/02/2018 sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione.

Inoltre, ai sensi del comma 6 del citato art. 15, qualora l’esecuzione dell’operazione richieda l’apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

Infine, ai sensi del comma 4, nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall’intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

# **Spese di natura fiscale**

## Regime IVA per le operazioni cofinanziate dal FSE

In linea con quanto previsto dall’art. 69, paragrafo 3) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dall’art. 15 della Norma nazionale sull’ammissibilità della spesa, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest’ultimo.

L’Iva non recuperabile dal beneficiario in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con le direttive europee in materia.

L’IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile anche se non effettivamente recuperata dal beneficiario.

------------

I contributi FSE erogati in regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex art. 12 della legge n. 241/90, come anche confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/2013, sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere, inquadrandosi tali contributi non come cessione di beni, ma come movimentazioni finanziarie carenti del presupposto oggettivo ed, in quanto tali, fuori del campo di applicazione Iva (art. 2, co.3 lettera *a* DPR n. 633/72).

Diversamente, nel caso in cui sussista il carattere di sinallagmaticità tra le attività finanziate e le somme derivanti dal FSE, vale a dire nelle ipotesi in cui - come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20 dell’11 maggio 2015 - avviene uno scambio di reciproche prestazioni nell’ambito di un rapporto contrattuale, tale da attribuire, di per sé, alle somme derivanti dal FSE la natura di corrispettivo, l'operazione assume rilevanza, ai fini IVA, salvo, poi, verificare l’eventuale applicabilità del regime di esenzione dall’imposta. In particolare, per quanto riguarda i servizi di formazione, l’art. 10, comma 1, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, stabilisce l’esenzione da IVA nell’ipotesi in cui detti servizi siano erogati da enti riconosciuti o accreditati da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della specifica normativa nazionale e regionale, e da ONLUS.

Analogo regime di esenzione è previsto dall’art. 14 comma 10 della legge 537/1993 per le Pubbliche Amministrazioni che decidono di acquisire servizi di formazione per il proprio personale**.**

Un altro esempio riguarda le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale a favore ad esempio degli anziani ed inabili adulti, dei minori che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 27-ter) del DPR n. 633 del 1972, rientrano nel campo di esenzione IVA, se rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art.41 L.833/78, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

In conclusione, nei casi in cui la PA “*eroghi somme di denaro agendo secondo le disposizioni dell’art. 12 della legge n. 241/90, detto riferimento è sufficiente a qualificare le somme in questione come contributi pubblici, come tali privi di rilievo ai fini IVA”*, come evidenziato da ultimo nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 20 dell’11 maggio 2015. Infatti, la concessione di sovvenzione è caratterizzata dai seguenti elementi:

1. natura unilaterale della sovvenzione;
2. nell’ambito di tale rapporto:
	* il soggetto destinatario del contributo concorre nella realizzazione di compiti istituzionali dell’ente pubblico; In altri termini, l’erogazione del contributo è diretta a fornire un servizio nei confronti di destinatari meritevoli di attenzione sociale.
	* la suddetta realizzazione di compiti istituzionali coinvolge in modo diretto la collettività amministrata, quale utente delle attività finanziate attraverso il contributo pubblico.

Si fa infine presente che nel caso in cui l’attività finanziata sia svolta da più soggetti in forma partenariale (a titolo di esempio, ATI, ATS, RTI o altre forme), il trattamento Iva da riservare ai trasferimenti di fondi seguirà lo stesso regime fiscale instauratosi tra l’Amministrazione e il beneficiario del finanziamento[[7]](#footnote-7), a prescindere dalle modalità di rendicontazione (a costi reali o semplificati).

---------

Per quanto riguarda il diritto alla detrazione dell’IVA, in linea generale, l’art. 19 del DPR n.633 del 1972 ammette la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi solo se il beneficiario (soggetto passivo) utilizza detti acquisti per effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate.

Ai fini della detrazione, tuttavia, i contributi a fondo perduto non incidono sulla determinazione dell’imposta detraibile. Per il soggetto passivo beneficiario dei contributi, il diritto a detrazione non è pregiudicato dalla natura contributiva delle somme percepite, ma dipende esclusivamente dal regime fiscale delle operazioni attive realizzate dal beneficiario.

Pertanto, per il soggetto beneficiario dei contributi FSE, il diritto a detrazione dell’IVA è soggetto alle regole generali che disciplinano il diritto a detrazione (art. 19 e ss. Del DPR 633/1972).

Ne consegue che, qualora i beni e i servizi siano utilizzati dal beneficiario esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA – come ad esempio, servizi di formazione fuori campo IVA perché resi agli utenti finali gratuitamente – non compete alcuna detrazione d’imposta (cfr. Circolare 20/2015 pag. 8 e ss.), e pertanto la relativa IVA che rimane a carico del beneficiario è ammissibile al FSE.

Nel caso in cui i beni e i servizi acquistati dal beneficiario siano utilizzati per realizzare (nello stesso anno) sia operazioni imponibili sia operazioni fuori campo IVA, per l’IVA assolta su detti acquisti spetta una detrazione rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni imponibili. Pertanto, sarà ammissibile al FSE la parte dell’imposta non detratta in quanto relativa alle operazioni fuori campo. Qualora il beneficiario (soggetto passivo) realizzi anche operazioni esenti (ad esempio, nell’ipotesi in cui l’organismo di formazione accreditato fornisca oltre ai servizi di formazione fuori campo, anche servizi di formazione esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 e servizi di formazione imponibili) - in linea con i chiarimenti forniti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 100 del 25 luglio 2005 - occorre scomputare, preliminarmente, dall’ammontare complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi la quota-parte indetraibile ai sensi dell’art. 19, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972 in quanto specificamente imputabile ad operazioni fuori campo IVA. L’ammontare dell’imposta ammesso in detrazione dovrà essere calcolato sulla quota residua (risultante dal predetto scomputo) applicando la percentuale di detrazione (i.e. pro-rata) di cui all’art. 19-bis del DPR n. 633 del 1972.

Con la legge cd. “Milleproroghe” 25 febbraio 2016, n. 21, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 inoltre è stato previsto che “*L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione*”.

Il comma 2-quater dell’art. 10 del DL 210/2015, specifica che, per le operazioni già effettuate, resta salva la detrazione dell’imposta assolta “a monte” da parte degli Organismi di Formazione destinatari del finanziamento pubblico in regime concessorio, se vengono rispettate le seguenti due condizioni:

* la detrazione dell’IVA è stata esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 210/2015 (27/02/2016)
* l’imposta detratta non rientra tra le spese ammesse a finanziamento.

## Irap

Conformemente con quanto previsto all’art. 15 della Norma nazionale sull’ammissibilità della spesa DPR n. 22 del 05/02/2018, l’Irap riconducibile all’operazione è ammissibile al finanziamento del FSE nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, a condizione e nella misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applicabile, sia realmente e definitivamente sostenuta dallo stesso, e nel rispetto delle condizioni eventualmente indicate in merito dall’AdG.

Il profilo soggettivo/natura giuridica del soggetto passivo è rilevante ai fini dell’assoggettabilità o meno all’imposta dei contributi FSE e ne determina la rispettiva modalità di calcolo della base imponibile.

La normativa di riferimento, ovvero il D.lgs. n. 446/97, determina, per le varie tipologie di imprese, il valore della produzione netta che funge da base di calcolo e le deduzioni applicabili.

Ad esempio, con riferimento all’applicazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali (cosiddetto “sistema contributivo”), il Decreto 446/97 all’art. 5-bis dispone la possibilità di escludere dalla base imponibile dell’imposta i contributi erogati a norma di legge per i quali sia possibile individuare una relazione diretta tra gli stessi e le corrispondenti voci di costo indeducibili. In questi casi, l’IRAP eventualmente versata ma non dovuta sulla base della corretta applicazione della normativa di riferimento non è riconoscibile al finanziamento del FSE.

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità dell’IRAP al rimborso FSE, si dovrà porre particolare attenzione alle corrette deduzioni previste per legge. In particolare, le attuali disposizioni normative in materia di IRAP consentono la deducibilità totale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato, ammettendo, rispetto alle riduzioni già previgenti (deduzioni parziali), una nuova deduzione pari alla differenza del costo complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti a fronte dell’impiego di personale.

I beneficiari di tale deduzioni sono tutti i soggetti passivi IRAP di cui agli articoli da 5 al 9 del D.lgs. n. 446/1997 (società, imprese, professionisti, enti commerciali, banche, società bancarie e assicurative, holding industriali e produttori agricoli). Fanno eccezione gli enti privati non commerciali e in generale la pubblica Amministrazione.

In linea generale, pertanto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, non potrà essere ammessa a rimborso l’IRAP calcolata sui costi del personale dipendente a tempo indeterminato se annullabile dalle deduzioni previste normativamente.

Inoltre, considerato il principio generale che l’IRAP è ammissibile se definitivamente sostenuta dal beneficiario, per l’ammissibilità al FSE si dovrà tenere anche conto degli eventuali crediti d’imposta previsti per i soggetti passivi IRAP di cui agli art. da 5 a 9 del D.lgs. n. 446/1997 privi di dipendenti nel periodo d’imposta (sia a tempo indeterminato che determinato) sia della deducibilità dell’IRAP dall’IRES/IRPEF.

In conclusione, ai fini della determinazione dell’IRAP definitivamente sostenuta, il beneficiario dovrà tenere conto della corretta applicazione delle deduzioni (dal calcolo IRAP), del credito d’imposta e delle deduzioni dall’Ires/IRPEF previste dalla normativa vigente.

A tal fine, il beneficiario dovrà esibire (in autocertificazione) un prospetto di calcolo dell’IRAP ammissibile al FSE che riepiloga la determinazione dell’imposta definitivamente a proprio carico.

## Altri oneri, imposte e tasse

Le altre imposte, tasse e oneri (es. le imposte dirette e i contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi) costituiscono spesa ammissibile se effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario o dal destinatario in relazione allo specifico progetto cofinanziato e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Le spese sostenute per la registrazione dei contratti, atti notarili, imposta di registro ecc. costituiscono spesa ammissibile se afferenti a un’operazione e qualora espressamente previste dalle Amministrazioni responsabili.

Relativamente all’imposta di bollo nel caso di Convenzioni di tirocini formativi si precisa che per le convenzioni stipulate tra Pubbliche Amministrazioni, è applicabile il regime di esenzione ai sensi dell’art. 16 dell’Allegato B del DPR n. 642 del 26/10/1972[[8]](#footnote-8).

Poiché i casi di esenzione sono individuati esplicitamente dalla normativa vigente, si reputa che tutti i casi non espressamente elencati debbano essere assoggettati all’imposta di bollo.

## Ritenuta del 4% a titolo di acconto (art. 28 DPR 600/73)

Per completezza di trattazione dei profili fiscali, si tratta di seguito la ritenuta di cui all’art.28 DPR 600/73, sebbene non rilevi sotto il profilo dell’ammissibilità della spesa al FSE.

L’art. 132 par. 1) del Regolamento CE n. 1303/2013 conferma il principio dell’” *integrità dei pagamenti ai beneficiari”,* prevedendo che *“Non si applica alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di alcun genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”.*

Tale principio attiene al contributo pubblico totale, comprensivo sia della quota nazionale sia della quota comunitaria.

La ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73, pertanto, ai sensi dell’art. 132 citato, non si applica ai contributi pubblici erogati dalle Amministrazioni competenti ai beneficiari per il finanziamento di azioni realizzate nell’ambito dei rispettivi Programmi Operativi.

Resta inteso comunque che i contributi medesimi, ancorché non soggetti a ritenuta d’acconto concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del TUIR.

1. Cfr. definizione dell’art 4 paragrafo 3 del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 [↑](#footnote-ref-1)
2. “*I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell’ambito dell’operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l’impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell’ambito dell’operazione su base mensile, senza l’obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.”* [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. definizione dell’art 4 paragrafo 3 del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 [↑](#footnote-ref-3)
4. Relativamente alle forme di sostegno sotto forma di indennità ai partecipanti di percorsi integrati, si richiama la nota Ares 2015(2125863) del 21 maggio 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sulla base di alcune esperienze regionali già avviate, il valore dell’indennità oraria per tale tipologia di destinatari è stato quantificato in Euro 8,15 ed è stato calcolato prendendo a riferimento gli importi massimi *dei trattamenti di integrazione salariale* stabiliti annualmente dall’INPS con apposite circolari e dividendo tali importi per il parametro di 1.720 ore, previsto dal RDC e che viene considerato “un tempo lavorativo” annuo standard (cfr. Nota EGESIF\_14-0017). [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. Nota EGESIF\_14-0017 pagg.32 e 33. [↑](#footnote-ref-6)
7. “La stessa Agenzia delle Entrate, relativamente alle ATS e ATI, ha confermato con la risoluzione n. 135/E/03 del 17 giugno 2003, che tutti gli effetti giuridici derivanti dai rapporti instaurati con l’ente erogante ricadono in modo immediato ed automatico direttamente sugli associati stessi”.

Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34 del 2013 e, successivamente, nella circolare n. 20 del 2015, nel caso in cui l'erogazione di denaro dall’Amministrazione al beneficiario del finanziamento FSE avvenga nell'ambito di uno schema negoziale riconducibile al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.50/2016, si realizza una fattispecie negoziale riconducibile ai rapporti a prestazioni corrispettive. Conseguentemente, le somme erogate assumeranno la natura di corrispettivo e l’operazione avrà rilevanza agli effetti dell'IVA. [↑](#footnote-ref-7)
8. Si precisa che l’esenzione prevista dall’art. 16 della tabella non è relativa a tutte le pubbliche amministrazioni, ma è circoscritta agli “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati” [↑](#footnote-ref-8)